

SCHEDA RIASSUNTIVA

ARGOMENTO: Atti societari
- definizione
- tipologie

DESCRIZIONE:

Atti societari

DEFINIZIONE: Per atto societario, solitamente reso nella forma pubblica, si vuole identificare l'atto **costitutivo o modificativo** di una società, per variazione della denominazione della stessa, o per fusione, incorporazione o scissione deliberata in sede assembleare.

TIPOLOGIE:

- FUSIONE O SCISSIONE

La modifica o l'estinzione di una società già esistente per fusione o scissione comporta il trasferimento del patrimonio (compresi i veicoli) e l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dal Codice della Strada : la necessità di aggiornare il Certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione. Il Codice Civile prevede due forme di Fusione (art. 2501 cc):

La fusione in senso stretto, mediante la costituzione di una nuova società (le società che partecipano alla fusione si estinguono e i loro patrimoni, compresi i veicoli, sono trasferiti alla nuova società) ;

La fusione per incorporazione di una o più società in un'altra società (la fusione comporta l'estinzione della società incorporata e il conseguente trasferimento alla società incorporante sia dei diritti che degli obblighi esistenti nel patrimonio della prima società).

IL CODICE FORMALITA' PRA E' QUELLO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA OSSIA IL COD.33 E SCONTA **IPT PROPORZIONALE**

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E/O DELLA RAGIONE SOCIALE (in questo caso ad esempio: trasformazione della medesima da SRL a SPA)

Entrambi i casi configurano una rettifica dell'intestazione. Nel caso specifico della trasformazione di una società, in effetti questa configura personalità giuridiche diverse con relativo conferimento di veicoli, appartenuti alla società intestataria al P.R.A., a quella con identità giuridica diversa; ma si considera comunque una rettifica in quanto nella fattispecie si realizza una modifica societaria della medesima società **senza trasposizione di beni**.

In entrambi i casi è rilevante il fatto che resti invariata la partita IVA della società che varia la denominazione o ragione sociale.

IL CODICE FORMALITA' PRA E' QUELLO PREVISTO PER LE RETTIFICHE INTESTAZIONE
OSSIA IL COD. 85 E SCONTA **IPT FISSA**

Per la trascrizione di tali specifici atti, indipendentemente dal titolo presentato (atto pubblico , o camerale storico per le cod. 85), la data da cui calcolare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni per tardiva richiesta di trascrizione è diversa da quella di formazione dell'atto.

“relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti” **(D. lgs 446/97, art. 56 comma 8)**

quindi ricapitolando:

IL TERMINE PER LA RICHIESTA DELLA FORMALITA' E' DI 60GG CHE DECORRONO TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

PRECISAZIONE:

Si ritiene opportuno rammentare in questa sede che, la **CESSIONE D'AZIENDA NON è un ATTO SOCIETARIO , pur se risulta annotata nel Registro delle Imprese.**

L'atto di cessione (ugualmente l'atto di cessione di ramo d'azienda), reso nella forma della scrittura privata autenticata, configura il trasferimento di proprietà dell'intera azienda (ossia l'avviamento, i veicoli in dotazione e tutti i beni strumentali che la compongono).

Per la trascrizione dell'atto (cod. 33) è dovuta l'IPT per ciascun veicolo, in misura proporzionale. Sono, altresì, dovuti i consueti importi per imposta di bollo ed emolumenti.

IL TERMINE PER LA RICHIESTA DELLA FORMALITA' E' DI 60GG CHE DECORRONO DALLA DATA DELL'ATTO.

CASI PARTICOLARI:

Continuazione in forma di società in nome collettivo di comunione ereditaria di azienda:

Il trasferimento di proprietà, a causa di morte, di una impresa individuale e la costituzione da parte degli eredi di una società in nome collettivo, sia pure basate su un unico atto, comportano l'espletamento di una doppia formalità, ognuna delle quali è da assoggettare all'imposta provinciale di trascrizione.

Costituzione di società con contestuale conferimento d'azienda:

In caso di costituzione di società con contestuale conferimento d'azienda, occorre eseguire un'unica formalità (cod. 33), e versamento di IPT in misura proporzionale.

Società agricola:

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 99/2004, le società aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. devono contenere nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di società agricola.

L'articolo citato, dispone inoltre che dette società, aventi quindi i requisiti indicati in precedenza, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di “società agricola” ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

Pertanto, nel caso prospettato, è prevista **l'esenzione totale dal pagamento dell'IPT, dell'imposta di bollo e degli emolumenti.**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Decreti Legislativi

- n. 446/1997 ART. 56
- codice civile art. 2501

– Circolari D.S.D.

- Casistica n. 305 Notiziario Gennaio – Marzo 1999
- Casistica n. 313 Notiziario Aprile – Giugno 1999
- Notiziario n. 1 2006 n. 501/06

TABELLA RIEPILOGATIVA:

TIPOLOGIE DI ATTO	SOCIETARIO	COD. FORMALITA	IPT	TERMINE
COSTITUZIONE DI SOCIETA'	SI	33	PROPORZIONALE	60 GG. TRASCORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
FUSIONE PER INCORPORAZIONE	SI	33	PROPORZIONALE	60 GG TRASCORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
FUSIONE IN SENSO STRETTO O SCISSIONE	SI	33	PROPORZIONALE	60 GG. TRASCORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
TRASFORMAZIONE DELLA STESSA SOCIETA' (ad. Es da SRL a SPA)	SI	85	FISSA	60 GG. TRASCORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA STESSA SOCIETA'	SI	85	FISSA	60 GG TRASCORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
CESSIONE DI AZIENDA	NO	33	PROPORZIONALE	60 gg DALLA DATA DI FORMAZIONE DELL'ATTO
CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA	NO	33	PROPORZIONALE	60 GG DALLA DATA DI FORMAZIONE DELL'ATTO

